

notificazione dell'atto di impugnazione - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015

Ultrattivit  del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo la sentenza d'appello, in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilit  - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015

Il principio dell'ultrattivit  del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, n  il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicch  quest'ultima, legittimamente, pu  notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015